



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 del 25.06.2025

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento sui Controlli Interni

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di gennaio alle ore 18,30 e segg., si è riunito, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n.16322 del 10.06.2025 e ulteriori integrazioni all'ordine del giorno prot. n. 17020 del 17.06.2025 e prot. n. 17289 del 19.06.2025, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i Signori:

ALFONSO SCIME'	P	AGRO' SALVATORE	P
TAORMINA GIANCARLO	A	DI FRANCESCO GERLANDO	P
GRASSONELLI GIUSEPPE	P	ZAMBITO VERONICA	P
CARUANA GIORGIA	P	NUARA MELANIA	A
SANFILIPPO CARMELO	P	MARCOLO ROBERTO	A
SACCO CONCETTA	P	BRUNO GALLO MICHELANGELO	P
ERSINI SALVATORE	P	CASTELLI SEBASTIANO	P
DI GLORIA GIANLUCA	A	TRAINA ANTONINO	P
<i>Consiglieri presenti n. 12</i>		<i>Consiglieri assenti n.04</i>	

Assume la Presidenza il Dr. Alfonso Scimè, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha individuato per l'adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Di Francesco, Sacco e Sanfilippo

Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco Dr. Calogero Martello, gli Assessori, Salvatore Agrò, Michelangelo Bruno Gallo e Giuseppe Iacono

E' presente, altresì, per l'Ufficio Comunale, il Responsabile del Settore 3 – Lavori Pubblici- Urbanistica ed Igiene Pubblica, l'Ing. Vincenzo Piombino.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'O. d. G. avente ad oggetto: “-*Approvazione nuovo Regolamento sui Controlli Interni*”, proposta n. 12 del 03.06 .2025 del Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma del Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella, depositata in Segreteria Generale in pari data al n. 18 del Registro generale delle proposte, dando la parola al Segretario Generale

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella, da lettura della proposta in trattazione, chiarendo che è un obbligo di legge, disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali, art. 174, poi articolato e modificato nel 2012, imponendo a tutti i Comuni di adottare un nuovo Regolamento sui Controlli Interni. Il Comune di Porto Empedocle nel 2015 ha adottato il Regolamento sui Controlli Interni e sulla base di questo regolamento venivano effettuati i controlli annualmente, come il controllo amministrativo contabile, il controllo strategico, il controllo sulle Società Partecipate e il controllo sugli equilibri finanziari. Nel corso del tempo sono intervenute delle novità, come il PNRR e la Corte dei Conti da delle nuove indicazioni, integrando il sistema dei controlli, inserendo una sezione specifica per il PNRR. Fa presente che il formulare le nuove versioni di questo Regolamento, nasce da una deliberazione della Corte dei Conti, dove i Comuni superiori a 15 mila abitanti, annualmente devono rispondere alle domande su un questionario e una volta compilato, va trasmesso alla Corte dei Conti, la quale effettuerà i controlli trasmettendo un referto. L'ultimo referto che la Corte dei Conti ha trasmesso al nostro Comune, invita ad adeguarci, in quanto sono emerse alcune criticità. Con l'approvazione del nuovo Regolamento, le criticità trasmesse dalla Corte dei Conti, andrebbero risolte. Approvato il Regolamento, ci sarà un Piano Auditing , redatto direttamente dalla Segretaria Generale e con determina, si darà agli uffici l'indicazione di come verranno effettuati i controlli. Il referto dei controlli, sarà poi trasmesso al controllo della Corte dei Conti.

Entra l'Ing. Vincenzo Piombino
Ore 19,00

Il Consigliere Grassonelli, deduce quindi, dalla spiegazione della Segretaria, che tutto parte intorno al 2015. Ricorda che nel 2012 è stato approvato in Consiglio Comunale il Regolamento sui Controlli Interni. Successivamente con l'Amministrazione Carmina, tale Regolamento è stato modificato con delibera di G.C., n. 76/2017 . Nota che gli articoli del regolamento portato oggi in Consiglio sono di 29, mentre nel precedente regolamento gli articoli erano 23. Chiede se il regolamento risultava manchevole, dato che la Corte dei Conti, manda le note con delle criticità, oppure, continua, perché nel tempo sono giunte nuove necessità che portano a cambiare. Chiede inoltre se in tutto questo entra in gioco anche il dissesto.

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella, risponde al Consigliere dicendo che il dissesto non rientra in tutto questo e che il Regolamento approvato nel 2017 non era manchevole , l'unica cosa che mancava era il PNRR che ancora non esisteva. Continua dicendo che si è creato un regolamento più semplice ma sempre con i principi dettati dalla legge che non si possono modificare. Sarà poi fatto un piano che darà le indicazioni su quali uffici, su quali dipendenti e su quali modalità.

Il Consigliere Grassonelli, teneva a specificare che il regolamento approvato dall'Amministrazione Carmina, era stato fatto abbastanza bene.

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella conferma che il regolamento precedente era stato fatto molto bene, era disciplinato in ogni aspetto e toccava ogni tipologia di regolamento previsto dalla legge. Aggiunge che il nuovo regolamento è più sintetico e di anno in anno si va ad approvare un piano Auditing che individua le modalità e le varie strutture.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in trattazione;

VISTI:

Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Esperita la votazione per alzata e seduta, **il Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. -
Astenuti	n. 03 (Di Francesco, Ersini e Traina)

Visto l'esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: "*Approvazione nuovo Regolamento sui Controlli Interni*"

A questo punto, **il Presidente** sottopone a votazione, l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, per alzata e seduta, **il Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. -
Astenuti	n. 03 (Di Francesco, Ersini e Traina)

L'approvata deliberazione viene, altresì, dichiarata immediatamente esecutiva.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 03.06.2025

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

SETTORE 1

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
-----------------	--

La sottoscritta Dott.ssa Mercedes Vella in qualità di Segretario Generale del Comune di Porto Empedocle,

Premesso che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto significative modifiche all'ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla disciplina dei controlli interni;
- l'art. 3 del suddetto decreto "*Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*", ha modificato l'art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di controlli interni, e introdotto nel testo unico, gli artt. da 147 bis a quinquies, definendone il sistema generale per disciplinarne le diverse tipologie di controlli:
 - Art. 147 – bis: disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - Art. 147 – ter: disciplina del controllo strategico;
 - Art. 147 – quater: disciplina del controllo sulle società partecipate;
 - Art. 147 – quinquies: disciplina del controllo sugli equilibri finanziari;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 sopracitato, che sancisce l'obbligo per gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal consiglio", il Comune di Porto Empedocle ha disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, ed il controllo degli equilibri finanziari, di immediata applicazione per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, adottando il suddetto regolamento con deliberazione consiliare n. 01 del 09.01.2015;

PRESO ATTO che è emersa la necessità di apportare modifiche al Regolamento vigente al fine di renderlo più funzionale alle esigenze dell'Ente e superare le criticità riscontrate dalla Corte Conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana – nella deliberazione n. 347/2024;

RITENUTO di dovere approvare il nuovo Regolamento sui controlli interni che è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che andrà a sostituire integralmente il Regolamento vigente;

Visto l'art. 3 del D.L. n. 174/2012 che al comma 2 stabilisce che siano trasmesse al Prefetto e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti le comunicazioni circa l'avvenuta adozione dei regolamenti e l'attivazione dei sistemi di controllo interni degli Enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.L.gs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Per le superiori considerazioni

PROPONE

- 1) Di approvare il nuovo regolamento comunale sui controlli interni composto da n. 29 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che andrà a sostituire integralmente il Regolamento vigente;
- 2) Trasmettere copia del presente regolamento sui controlli interni, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché ai Responsabili di Settore, ai Responsabili di Servizio, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, ciascuno per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 3) Disporre, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune e la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione di 1° livello Disposizioni Generali sottosezione di 2° livello – Atti generali.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mercedes Vella
F.to Mercedes Vella



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 03.06.2025

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

SETTORE 1

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
-----------------	--

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p>■ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</p> <p>■ Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Dr. Calogero Putrone F.to Calogero Putrone</p>	<p>■ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2</p> <p>■ Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p>con attestazione della copertura finanziaria all'intervento _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario _____</p> <p>Impegno di spesa n. _____ del _____</p> <p style="text-align: center;">Rg. Rosetta Abate F.to Rosetta Abate</p>

PORTO EMPEDOCLE



PROVINCIA DI AGRIGENTO

**MALO MORI
QUAM
FOEDARI**

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.....del.....

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
Titolo I Principi generali	
1	Finalità e ambito di applicazione
2	Sistema dei Controlli Interni
3	Organi di controllo
Titolo II I controlli di regolarità amministrativa e contabile	
4	Il controllo preventivo di regolarità amministrativa
5	Il controllo successivo di regolarità amministrativa
6	Controllo contabile – Il parere di regolarità contabile
7	Controllo contabile – Il visto di regolarità contabile
Titolo III Il controllo di gestione	
8	Funzioni del controllo di gestione
9	Caratteristiche del controllo di gestione
10	Principi del controllo di gestione
11	Modalità del controllo di gestione
12	Referto del controllo di gestione
Titolo IV Il controllo sugli equilibri finanziari	
13	Controllo sugli equilibri finanziari
Titolo V Controllo strategico	
14	Strumenti della Pianificazione strategica e struttura preposta al controllo strategico
15	Oggetto del controllo strategico
16	Fasi del controllo strategico
17	Sistema di indicatori del Controllo strategico
18	Sistema di reportistica del Controllo strategico
Titolo VI Controllo di qualità dei servizi erogati	
19	Finalità e principi del controllo sulla qualità dei servizi erogati
20	Metodologia per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni

21	Metodologia per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni
22	Report
Titolo VII	
Controllo sulle società partecipate	
23	Controllo sulle società partecipate ed enti controllati
24	Procedure e metodologie del Contratto sulle società partecipate non quotate organismi – partecipati
Titolo VIII	
Attività di Valutazione	
25	Il sistema di valutazione permanente delle risorse umane.
Titolo IX	
Norme Finali	
26	Norme di dettaglio e raccordo tra le diverse forme di controllo
27	Normativa in materia di prevenzione della corruzione
28	Comunicazioni
29	Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Titolo I
Principi generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Porto Empedocle, secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2012, nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi e ss.mm.ii. adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28.06.2004;

Art. 2

Sistema dei Controlli Interni

1. Il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) **controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) **controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile;
 - c) **controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati;
 - d) **controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e

della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

- e) **controllo strategico**: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti;
 - f) **controllo sulla qualità dei servizi erogati**: finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
 - g) **controllo sulle società partecipate**: finalizzato ad estendere il controllo agli enti partecipati dal comune;
2. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo informatico.

Art. 3

Organi di controllo

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
- a) il Segretario Generale;
 - b) il Responsabile del servizio finanziario;
 - c) i Responsabili di E.Q.;
 - d) i Responsabili dei Servizi;
 - e) il Servizio Controllo di Gestione;
 - f) l'Organo di revisione economico-finanziaria;
 - g) l'Organismo indipendente di valutazione.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e funzioni gestionali, ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza.

Titolo II

I controlli di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.

1. La regolarità amministrativa è assicurata, nella fase di formazione del provvedimento, dal Responsabile di EQ competente, attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Segretario comunale spetta il controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 5

Il controllo successivo di regolarità amministrativa.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario comunale, da apposita struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.
2. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.
3. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate, dalla predetta struttura organizzativa, ogni quadrimestre a campione, in misura non inferiore al 10 per cento per ciascun Settore e mediante tecniche di campionamento individuate nell'apposito piano di auditing approvato dal Segretario Generale.
4. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
5. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
 - correttezza e regolarità delle procedure;
 - correttezza formale nella redazione dell'atto.
6. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

7. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto quadrimestrale ai Responsabili di Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Indipendente di valutazione e al Consiglio comunale per il tramite del Presidente.
8. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario comunale, sentito preventivamente il Responsabile di Settore o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Art. 6

Controllo contabile - Il parere di regolarità contabile

1. Qualsiasi proposta di deliberazione che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è sottoposta al parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.
2. Il parere di regolarità contabile deve in particolare tenere in considerazione le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali nonché il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.
3. In caso di parere di regolarità contabile non favorevole deve essere indicata una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.
4. L'Organo di revisione economico-finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 234 del TUEL, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di Controllo Interno.

Art. 7

Controllo contabile - Il visto di regolarità contabile.

1. Su ogni provvedimento comportante impegno di spesa è apposto, dal Responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. La copertura finanziaria è attestata con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.
3. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.
4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è preordinato a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse impegnate ed il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.
5. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal Responsabile del servizio finanziario in sede di parere di regolarità contabile ai sensi del precedente articolo.

Titolo III

Il controllo di gestione

Art. 8

Funzioni del controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione

dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 9

Caratteristiche del controllo di gestione

Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) **Globalità:** deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'ente;
- b) **Periodicità:** l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità bimestrale, l'analisi dei dati raccolti;
- c) **Tempestività:** le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire all'Organismo Indipendente di valutazione.

Art. 10

Principi del controllo di gestione

I principi del controllo di gestione consistono:

- a) **Controllo dei costi.** Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;
- b) **Efficienza Gestionale.** L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;
- c) **Efficacia Gestionale.** La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) **Responsabilità (intesa come responsabilità attiva).** Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

Art. 11

Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto con una cadenza semestrale.
2. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, definita nell'organigramma dell'Ente, è allocata nel settore finanziario, che con la collaborazione degli altri Responsabili di settore, svolge attività di controllo di gestione in ossequio a quanto previsto dalla legge, dai regolamenti vigenti e tramite le altre modalità ritenute opportune, in ossequio, altresì, ai parametri, agli indicatori ed alle modalità di cui al Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di riferimento.
3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) definizione degli obiettivi che avviene, all'inizio di ogni esercizio, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la formale consegna a ogni Responsabile di Settore.
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti e dei relativi scostamenti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi ed agli indicatori di efficienza e di efficacia all'uopo determinati in sede di Piano Esecutivo di Gestione, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
5. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, provvede a predisporre appositi schemi di report gestionali di efficacia, dell'efficienza e della economicità che verranno trasmessi con periodicità semestrale ai Responsabili di Settore/Responsabili di servizio.
6. I report sul controllo di gestione devono contenere:

- a) gli obiettivi quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun programma, centro di costo o attività;
 - b) i centri di costo quale ambito contabile - organizzativo da cui estrarre informazioni significative in termini di attività svolta, obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;
 - c) analisi e informazioni sull'andamento finanziario dell'Ente e della gestione;
 - d) grado di raggiungimento degli obiettivi;
7. I Responsabili di Settore/Responsabili di servizio riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro dei suddetti *report* alla struttura organizzativa del controllo di gestione secondo le scadenze fissate dalla stessa.
8. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 12

Referto del controllo di gestione.

1. Il referto semestrale del controllo di gestione è trasmesso agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, al Segretario comunale, ai Responsabili di Settore, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Al termine di ciascun anno è redatto un referto unitario che fornisce le conclusioni del controllo e traccia gli interventi correttivi operati. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, cura la trasmissione del referto annuale alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.

Titolo IV
Il controllo sugli equilibri finanziari

Art. 13

Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario comunale e dei Responsabili di Settore, secondo le rispettive competenze.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Il Responsabile del servizio finanziario svolge costantemente il controllo e, almeno due volte all'anno, oltre le scadenze previste dalla legge, relaziona sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, redigendo apposito referto da trasmettere al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili di Settore, all'Organo di revisione e attestando, ove esistente, il permanere degli equilibri.
5. Qualsiasi equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari, il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

Titolo V
Il controllo strategico

Art. 14

Strumenti della Pianificazione strategica e Struttura preposta al Controllo strategico

1. La pianificazione strategica dell'Amministrazione avviene mediante:
 - a) le Linee Programmatiche di mandato, approvate all'inizio del mandato dal Consiglio, contenenti le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nei cinque anni del mandato;
 - b) Documento Unico di Programmazione approvato annualmente dal Consiglio, contenente le linee di indirizzo, e il piano degli obiettivi strategici che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco di tre anni;
 - c) gli atti di indirizzo assunti dal Consiglio Comunale quali formali integrazioni delle Linee programmatiche di mandato.
2. L'attività di Controllo Strategico ai sensi dell'art. 147 ter del TUEL è affidata all'Organismo Indipendente di Valutazione, quale struttura preposta a detto controllo, che si avvale della struttura comunale cui è demandato il controllo di gestione e altresì della collaborazione di tutti i Responsabili di Settore, sotto la direzione del Segretario comunale.

Art. 15

Oggetto del Controllo strategico

1. Il controllo strategico riguarda i seguenti aspetti che contraddistinguono la *performance* organizzativa dell'Ente e viene effettuato anche sulla scorta dei risultati degli altri tipi di controllo interno effettuato:

- a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- c) l'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- d) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- e) le procedure utilizzate.

Art. 16

Fasi del Controllo strategico

1. Il processo di controllo strategico inizia in fase di programmazione con la verifica della coerenza fra gli obiettivi annuali e le linee programmatiche/azioni strategiche approvate dal Consiglio.
2. La verifica della coerenza viene realizzata annualmente e a fine mandato dalla struttura preposta al controllo strategico al fine di verificare la realizzazione di quanto previsto dagli atti di cui all'art. 14.

Art. 17

Sistema di indicatori del Controllo strategico

1. Il Consiglio comunale nel Documento Unico di programmazione, individua i criteri generali per la valutazione di impatto sul territorio e di efficacia esterna dei programmi individuati.
2. La Giunta individua gli indicatori di realizzazione delle linee programmatiche/azioni strategiche attraverso le iniziative/obiettivi che ha intenzione di sviluppare per la realizzazione delle strategie stesse; può, altresì, individuare indicatori di impatto sul territorio della realizzazione delle linee programmatiche/strategie.

Art. 18

Sistema di reportistica del Controllo strategico

1. I Responsabili di Settore, su richiesta dell'Organismo indipendente di valutazione, predispongono rapporti annuali e/o infrannuali, anche coincidenti con le verifiche di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati in relazione agli aspetti definiti dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Detti rapporti vengono utilizzati dall'OIV per elaborare i report periodici da presentare alla Giunta per la relazione al rendiconto annuale ed al Consiglio per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e sullo stato di attuazione degli obiettivi.

Titolo IV

Controllo sulla qualità dei servizi erogati

Art. 19

Finalità e principi del controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. L'Amministrazione svolge il controllo sulla qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti dell'ente. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata a migliorare la comprensione delle esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. Il controllo della qualità è un processo diffuso all'interno del Comune e si avvale dei Responsabili di Settore quali responsabili delle strutture che erogano servizi e degli uffici che ricevono e analizzano reclami e segnalazioni.

Art. 20

Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni

1. L'Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni sia metodologie indirette quali l'analisi dei reclami pervenuti e delle

segnalazioni, che dirette attraverso la rilevazione, con appositi questionari, del grado di soddisfazione dei servizi erogati.

2. I Responsabili di Settore devono somministrare al pubblico, almeno una volta all'anno, il questionario allegato al "Regolamento sulla valutazione della *Performance*" e relazionare all'uopo al Sindaco, al Segretario comunale, alla struttura preposta al controllo di gestione e all'Organismo Indipendente di valutazione.

Art. 21

Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni

1. L'amministrazione può ricorrere per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni all'utilizzo di metodologie, anche in forma telematica, dirette al personale interno destinatario del servizio fornito da un altro ufficio.
2. L'analisi è impostata prendendo in considerazione molteplici fattori, tra i quali la puntualità, la completezza, l'attendibilità, la comprensibilità, la tempestività.
3. Le definizioni operative dei fattori ritenuti essenziali sono le seguenti:
 - a) per la puntualità si intende l'erogazione del servizio nei tempi previsti;
 - b) per la completezza si intende la presenza di ogni elemento considerato necessario;
 - c) per l'attendibilità si intende la credibilità percepita dall'utente interno;
 - d) per la comprensibilità si intende la facilità di utilizzo e di interpretazione;
 - e) per la tempestività si intende la capacità di risposta alle sollecitazioni dell'utente interno.
4. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, mediante la misurazione della soddisfazione degli utenti interni, è effettuato dai Responsabili di Settore, per il personale assegnato ai servizi di propria competenza, che provvede alla somministrazione dei questionari.

Art. 22

Report

3. I Responsabili di Settore, predispongono ciascuno per i servizi di competenza, il rapporto annuale di controllo di qualità dei servizi erogati entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto in fase di valutazione della *performance*.

Titolo VII

Controllo sulle società partecipate

Art. 23

Controllo sulle società partecipate ed enti controllati

1. Il controllo sugli organismi partecipati è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale:
 - a) del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel D.lgs. 100/2017 modificativo del D.lgs.175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - b) del perseguimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente dall'Amministrazione secondo parametri qualitativi e quantitativi, a cui deve tendere la società partecipata;
 - c) degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al fine di individuare azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
2. Il controllo sulle società partecipate è esercitato dal Responsabile dell'Settore Finanziaria in cui è allocato il servizio "Controllo di gestione e partecipate".
3. All'attività di controllo concorrono tutti i Responsabili di Settore che, per ragioni di competenze istituzionali, si rapportano con le società partecipate: questi sono tenuti a relazionare al Responsabile del controllo su tutte le informazioni richieste dallo stesso.
4. Il Responsabile del controllo sugli organismi partecipati organizza un sistema informativo finalizzato a monitorare e rilevare, anche a mezzo di indicatori appositamente elaborati:

- a) I rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente proprietario e la partecipata;
- b) La situazione contabile, gestionale e organizzativa della partecipata;
- c) L'attuazione delle norme in materia di gestione del personale;
- d) I contratti di servizio;
- e) La qualità dei servizi affidati;
- f) Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- g) Il rispetto degli equilibri finanziari;
- h) L'efficacia, l'efficienza, l'economicità della partecipazione dell'Ente;
- i) Il grado medio percentuale di realizzazione degli obiettivi affidati.

Art. 24

Procedure e metodologie del Contratto sulle società partecipate non quotate organismi partecipati

1. L'amministrazione con proprio atto, prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, definisce specifici indirizzi agli enti partecipati tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle differenti forme di controllo applicabili alle diverse tipologie di società/ enti partecipati, relativamente a:
 - obiettivi gestionali del servizio svolto secondo parametri qualitativi e quantitativi;
 - rispetto delle norme di finanza pubblica;
 - rispetto dei limiti di spesa del personale e delle norme che disciplinano le procedure di assunzione;
 - rispetto della normativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. L'unità organizzativa preposta al controllo acquisisce gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici degli enti partecipati e verifica il rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione, nonché l'andamento della gestione economico-finanziaria degli enti partecipati.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun ente partecipato dovrà trasmettere all'unità organizzativa preposta al controllo una relazione contenente le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai

rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per la verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria, del rispetto degli equilibri finanziari, nonché la rappresentazione analitica delle posizioni debitorie e creditorie esistenti nei confronti dell'Amministrazione al 31 dicembre dell'ultimo anno trascorso.

4. L'unità organizzativa preposta al controllo verifica entro i successivi quaranta giorni, sulla base della relazione e degli altri documenti acquisiti, il corretto adempimento di quanto indicato nel precedente comma.
5. Il responsabile del controllo in questione dovrà relazionare all'organo di amministrazione attiva e al Segretario comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, su eventuali inadempienze degli enti partecipati nel fornire i dati richiesti al precedente comma 3 proponendo eventuali azioni da intraprendere al fine di correggere tale comportamento.
6. L'organo di indirizzo politico competente per legge, sulla scorta del report sopra citato, effettua annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo sugli elementi sopra esposti e sui piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione degli organismi partecipati.
7. I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Titolo VIII

Attività di valutazione

Art. 25

Il sistema di valutazione permanente delle risorse umane.

1. I Responsabili di Settore, i responsabili di servizio ed i responsabili degli uffici sono responsabili, ciascuno nei limiti dei compiti e degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture organizzative.

2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della conoscenza dell'attività del valutato.
3. L'attribuzione della retribuzione di risultato dei Responsabili di Settore e dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è strettamente correlata all'effettivo raggiungimento dei risultati conseguiti, in conformità agli obiettivi di efficacia e di efficienza predeterminati, unitamente ai parametri per la loro misurazione. Spetta a ciascun Responsabile valutare i dipendenti assegnati ai servizi di competenza.
5. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili di Settore, cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene denominata «Organismo indipendente di valutazione».
6. La valutazione della *performance* individuale e l'attribuzione dei premi al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali, è effettuata dal Sindaco.

Titolo IX

Norme Finali

Art. 26

Norme di dettaglio e raccordo tra le diverse forme di controllo

1. Tutti i soggetti deputati al controllo, di cui al presente regolamento, possono adottare piani auditing per disciplinare le tecniche di acquisizione delle informazioni ed il reperimento dei dati, nonché aspetti di dettaglio per lo svolgimento dei controlli anche al fine di evitare un aggravamento del procedimento.

Art. 27

Normativa in materia di prevenzione della corruzione

1. I soggetti che, in sede di verifica e controllo di cui al presente regolamento, vengono a conoscenza di reati, di attività corruttiva o dell'esistenza di danni erariali provvederanno ad effettuare tempestiva denuncia alle autorità preposte dandone

comunicazione al Segretario comunale ed agli organi dell'Ente. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Art. 28

Comunicazioni

1. Copia del presente regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 29

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi delle disposizioni statutarie e di legge dalla data di esecutività della delibera di approvazione e da tale data andrà a sostituire in toto il precedente regolamento sul sistema dei controlli interni.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune e sul portale Amministrazione trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Alfonso Scimè
F.to Alfonso Scimè

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella
F.to Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal (Reg. Pub. N.)

Lì,

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

✓ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 25.06.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mercedes Vella